



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIV V

Prot. 7119

Roma 22 MAR. 2016

Alla CO.E.S.-ITALIA
Federazione Nazionale Conducenti Emergenza Sanitaria
(rif. Nota del 18/01/2016 N. Bs/MM N. 02/2016)

Oggetto: utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

In riferimento al quesito in oggetto, si fa presente che l'uso dei dispositivi supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del c.d.s., è consentito ai conducenti degli autoveicoli o motoveicoli adibiti a servizio di polizia o antincendio e di protezione civile, nonché dei mezzi di soccorsi, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pertanto, l'utilizzo del solo dispositivo luminoso a luce lampeggiante blu, pur non essendo aprioristicamente escluso dal codice della strada, non consente, comunque, di derogare ad alcune delle norme di comportamento e di sicurezza della circolazione stradale.

Infatti, avendo tale dispositivo unicamente lo scopo di segnalare la presenza del veicolo nei casi in cui sia necessaria una maggiore visibilità del medesimo, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, non appare possibile l'utilizzo di tale dispositivo in modalità operativa cosiddetta da "crociera", non prevista dall'art. 177 cds.

Infine, per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, si invita a rivolgere i richiesti chiarimenti al competente servizio di Polizia Stradale.- Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno-.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Pietro Marianella)